
**REGOLAMENTO
PER L'ACQUISTO IN ECONOMIA
DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI
AI SENSI DELL'ART. 125 DEL
D.LGS. 163/2006 NELL'AMBITO DEL
PROGETTO POLO DI INNOVAZIONE
DI NEUROCIBERNETICA CYBER BRAIN**

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- ART. 3 - PRINCIPI GENERALI E PIANIFICAZIONE IN MATERIA DI FUNZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'
- ART. 4 - LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO
- ART. 5 - TIPOLOGIE DI FORNITURE E SERVIZI
- ART. 6 - CASI PARTICOLARI
- ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- ART. 8 - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 9 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA FIDUCIARIO
- ART. 10 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO
- ART. 11 - AFFIDAMENTO DIRETTO
- ART. 12 - SCELTA DEL CONTRAENTE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
- ART. 13 - PROCEDURA NEGOZIATA: INVITO A PRESENTARE OFFERTA
- ART. 14 - PROCEDURA NEGOZIATA: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
- ART. 15 - PROCEDURE TELEMATICHE
- ART. 16 - CONTROLLI
- ART. 17 - GARANZIE
- ART. 18 - PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI
- ART. 19 - QUINTO D'OBBLIGO
- ART. 20 - REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI
- ART. 21 - TERMINI DI PAGAMENTO
- ART. 22 - PROCEDURE CONTABILI
- ART. 23 - CLAUSOLA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E C.I.G.
- ART. 24 - INADEMPIMENTI
- ART. 25 - RINNOVO DEI CONTRATTI
- ART. 26 - PROROGA DEI CONTRATTI
- ART. 27 - SUBAPPALTO
- ART. 28 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 29 - CESSIONE DI CREDITI
- ART. 30 - MODALITA' DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI
- ART. 31 - CONTROVERSIE
- ART. 32 - ACCESSO AGLI ATTI
- ART. 33 - TRATTAMENTO DEI DATI
- ART. 34 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO
- ART. 35 - RINVIO ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI
- ART. 36 - ENTRATA IN VIGORE
- ART. 37 - NORMA DI RINVIO

ART. 1 (OGGETTO DEL REGOLAMENTO)

Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte della Fondazione Neuromed, della Fondazione Neurone e dell'Istituto IEMEST (d'ora in avanti insieme Partners) nell'ambito del progetto *POLO DI INNOVAZIONE DI NEUROCIBERNETICA CYBER BRAIN (d'ora in avanti Progetto)* finanziato dal MIUR PON R&C 2007-2013, ai sensi dell'art 125 del D.Lgs. 163/2006 e secondo le indicazioni contenute nel D.P.R. 5/10/2010, n. 207, articoli da 329 a 338. Non rientra nel presente regolamento la disciplina per l'esecuzione dei lavori in economia, per i quali si fa riferimento ai commi 5, 6, 7, e 8 dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli acquisiti effettuati con la cassa economica. In presenza di contratti misti comprendenti lavori, servizi e/o forniture trova applicazione l'articolo 14 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Le procedure previste in questo regolamento sono disciplina applicativa della normativa vigente. In ogni caso i Partners ritengono che si debba privilegiare il raggiungimento di obiettivi di sostanza attraverso la ricerca della appropriatezza e del miglior risultato economico nella definizione dell'acquisto. Pertanto, oltreché applicare le regole formali secondo un principio di ricerca delle migliori opportunità che la legge offre per il raggiungimento dell'obiettivo, si dovrà sempre ricercare, attraverso una verifica formale ed anche informale sul mercato nazionale, quali siano i migliori riferimenti di prezzo ricavabili, nonché informazioni, anche di carattere clinico circa la appropriatezza dei materiali in acquisto.

ART. 2 (NORMATIVA DI RIFERIMENTO)

L'attività contrattuale dei Partners è disciplinata dalle norme di diritto comunitario, dal codice civile e dalle altre leggi specifiche, dalla normativa regionale e dal presente regolamento. In particolare, alle procedure di acquisto di beni e servizi si applica la seguente normativa:

- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 art. 125 e ss.mm.
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in particolare Titolo V – Capo II
- Leggi regionali in materia
- Atto costitutivo aziendale

ART. 3 (PRINCIPI GENERALI E PIANIFICAZIONE IN MATERIA DI FUNZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ)

Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi è affidato al Legale rappresentante dei singoli Partners, con il supporto di una professionalità adeguata che assume il ruolo di Responsabile del Procedimento. La gestione degli acquisti deve ispirarsi ai seguenti principi:

- rispetto della programmazione aziendale, dei vincoli di spesa definiti nei budget finanziari e conoscenza dei processi produttivi;
- unitarietà e coerenza metodologica negli acquisti;
- attenzione e tutela all'economicità del risultato;
- efficienza, efficacia, pubblicità, trasparenza, lealtà, correttezza, buona fede nelle trattative negoziali.

L'acquisizione in economia può essere effettuata: a) in amministrazione diretta; b) a cottimo fiduciario, secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

ART. 4 (LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO)

Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite per importi inferiori a 100.000,00 Euro, (o della diversa soglia che potrà essere successivamente determinata con riferimento ai contratti di rilevanza comunitaria). Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.). Nessuna fornitura di beni e/o servizi d'importo pari o superiore a quello indicato nel comma precedente potrà essere artificialmente frazionata allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento. Oltre tale importo si dovrà provvedere attraverso le ordinarie procedure d'acquisto di servizi e forniture applicando le disposizioni nazionali e/o comunitarie in materia.

ART. 5 (TIPOLOGIE DI FORNITURE E SERVIZI)

Ai sensi dell'art. 125, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 329 e ss. del Regolamento di esecuzione (D.P.R. 207/2010), gli acquisiti in economia possono essere effettuati per le seguenti tipologie di beni e servizi, individuate avuto riguardo alle specifiche esigenze dei singoli Partners nell'ambito del progetto:

- acquisto di apparecchiature elettromedicali, apparecchiature di laboratorio;
- acquisto e installazione delle attrezzature elettroniche in genere, di amplificazione e diffusione sonora, di videosorveglianza e di allarme, macchine da calcolo, macchine da riproduzione grafica, da microfilmatura e di apparecchi fotoriproduttori, fotografici, fotocopiatori, stampanti, compresi materiale tecnico e prestazioni di servizio collegate; spese per l'acquisto di strumenti informatici (hardware e software) nonché per l'acquisto e lo sviluppo di programmi informatici e del relativo materiale accessorio e di consumo, ivi comprese le spese di installazione e configurazione degli strumenti e dei sistemi stessi;
- divulgazione di bandi di gara, di concorso o altre comunicazioni che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o di altri canali di informazione;
- servizi e acquisti di dispositivi, attrezzature, strumenti ed impianti necessari per l'attuazione della normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché spese per acquisto di attrezzature antincendio;
- acquisto e installazione di impianti di telecomunicazione, telegrafici e delle attrezzature elettroniche, per elaborazione dati;
- corsi di formazione del personale;
- spese di rappresentanza, e spese minute di ordine corrente, non previste nel presente comma, fino all'importo di euro 5.000 IVA esclusa;
- servizi ed interventi relativi all'archiviazione, alla catalogazione e inventariazione dei documenti aziendali;
- acquisto di attrezzature e apparecchiature tecnologiche per attività di ricerca;
- servizi di consulenza e assistenza legale;
- servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria fino alla soglia di € 40.000,00.

L'elencazione non implica per le voci indicate una presunzione di ammissibilità per la quale ci si riporta integralmente alla normativa di riferimento indicata nel Disciplinare e nell'Atto d'Obbligo siglati dai Partners per l'attuazione del Progetto.

ART. 6 (CASI PARTICOLARI)

Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 4, e' altresì consentito nelle seguenti ipotesi: a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto; b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo; c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; d) urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

ART. 7 (RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)

Ogni intervento di acquisizione di beni e servizi, è condotto da un Responsabile del Procedimento, incaricato di svolgere tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento, e di vigilare sulla corretta esecuzione dei contratti che non siano specificamente attribuiti ad altri soggetti, secondo le previsioni di cui all'art. 10 del D.lgs. 163/2006 e agli artt. 272 e 273 del D.P.R. 207/2010. In particolare, il responsabile del procedimento:

- dirige l'attività di acquisto nel settore di competenza, nel rispetto delle modalità, dei principi e delle dinamiche di cui alla vigente normativa e al presente regolamento;
- individua le componenti tecniche dell'acquisto/affidamento con l'ausilio del personale tecnico referente e/o utilizzatore del bene o del servizio, mediante redazione di un documento scritto;
- conduce le operazioni negoziali nel rispetto del presente regolamento;
- acquisisce preventivamente dal Responsabile del progetto la congruità e l'appropriatezza della fornitura in relazione al budget finanziario assegnato.

ART. 8 (RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

1. Il responsabile dell'esecuzione del contratto coincide, di norma, con il responsabile del procedimento.
2. Il responsabile dell'esecuzione del contratto può essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento nelle forniture e nei servizi ad elevato contenuto specialistico: in tali casi il controllo, per le competenze professionali richieste, è affidato ai soggetti utilizzatori delle prestazioni stesse o ai referenti tecnici.
3. Il responsabile dell'esecuzione del contratto collabora con il responsabile del procedimento nella gestione del contratto stesso.
4. Restano in capo al responsabile del procedimento, nei casi di cui al punto 2, gli adempimenti relativi alle liquidazioni, previo parere favorevole del responsabile dell'esecuzione, delle prestazioni ivi richiamate.

ART. 9 (MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA)

Le acquisizioni di forniture di beni e di servizi in economia, disciplinate dal presente Regolamento, possono essere effettuate con i seguenti sistemi:

- **in amministrazione diretta:** sotto la direzione del Responsabile del Procedimento, ciascun Partner organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto per l'occasione, utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati ed acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che dovessero rendersi

necessarie;

- **a cottimo fiduciario:** l'acquisizione di beni e servizi avviene a seguito di affidamento a soggetti esterni mediante le procedure specificate al successivo art. 10.

ART.10 (SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO)

L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni a cottimo fiduciario può essere effettuato:

- mediante affidamento diretto ai sensi del successivo art. 11;
- mediante procedura negoziata, senza preliminare pubblicazione di bando, secondo quanto descritto all'art. 12 del presente Regolamento;
- mediante ricorso ai sistemi dinamici di acquisizione di cui all'art. 60 del Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006);
- mediante ricorso al mercato elettronico di cui all'art. 85 del Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006).

ART. 11 (AFFIDAMENTO DIRETTO)

Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 25.000,00 euro, con esclusione dell'IVA, tenendo in considerazione, se ed in quanto possibile, le indicazioni fornite dai centri utilizzatori.

Per l'acquisizione di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria il limite della spesa per l'affidamento diretto è pari a 40.000 euro. In ogni caso, prima di procedere all'affidamento diretto, per importi superiori a 5.000,00 euro il responsabile del procedimento valuta la congruità dell'offerta avvalendosi delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti. Si prescinde, inoltre, dall'espletamento di qualsiasi procedura concorsuale (anche del tipo semplificato di cui al presente regolamento) nel caso di affidamento di servizi a favore di amministrazioni pubbliche e/o di strutture private accreditate o nel caso di affidamento di servizi a cooperative sociali di categoria B. Si prescinde, infine, dalla richiesta di pluralità di preventivi nei seguenti casi:

- per tutte le ipotesi, debitamente motivate, di procedura negoziata senza pubblicazione di bando indicate nella legislazione comunitaria e nazionale per le acquisizioni e gli affidamenti sopra soglia;
- qualora si tratti di sperimentazioni e i prezzi siano inferiori a quelli di mercato.

Le ipotesi di riduzione della concorrenza devono essere specificatamente motivate, nell'atto deliberativo, in relazione agli indirizzi sopra indicati. Il perfezionamento del rapporto contrattuale può avvenire, oltre che con una delle modalità richiamate al successivo art. 14, anche mediante emissione di buono d'ordine. Resta ferma la verifica della prescritta assenza delle cause ostative previste dalle vigenti leggi per l'ammissione dei concorrenti alle pubbliche forniture, richiamate al successivo art. 12. Nei casi di affidamento diretto non si applica lo "standstill" e il contratto può essere stipulato immediatamente dopo l'aggiudicazione definitiva e l'efficacia.

ART. 12 (SCELTA DEL CONTRAENTE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA)

Per le forniture di beni e servizi di importo superiore a 25.000,00 euro e fino alla soglia di 100.000,00 euro, l'affidamento mediante il sistema del cottimo fiduciario avviene tramite

procedura negoziata. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario il responsabile, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, interpella almeno cinque possibili fornitori (se sussistono in tale numero soggetti idonei), individuati previa idonea ricerca di mercato oppure risultanti dagli elenchi predisposti dai Partners, oppure individuati tra le ditte che hanno richiesto di partecipare agli affidamenti e/o acquisti, tenuto conto se e in quanto possibile, delle indicazioni motivate, fornite dagli utilizzatori. Qualora in una categoria o sottocategoria non siano presenti soggetti in numero sufficiente a garantire un'effettiva concorrenzialità, i Partners danno notizia dell'avvio della procedura di acquisizione attraverso pubblicazione di apposita informativa sul proprio sito Internet. La qualificazione dei fornitori, ai sensi degli artt. 41 e 42 del Codice Appalti, in ogni caso, avviene in base a requisiti di affidabilità, professionalità, potenzialità tecnico-economica, sistemi di qualità nei processi produttivi o altri indicatori che, di volta in volta il responsabile del procedimento considera necessari per l'individuazione del contraente più affidabile, ferma restando comunque la verifica della prescritta assenza delle cause ostative previste dalle vigenti leggi per l'ammissione dei concorrenti alle pubbliche forniture fra le quali:

- il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del Codice Appalti
- il rispetto della normativa antimafia relativamente all'ambito di sua competenza
- il rispetto dell'art. 32 ter e quater C.P. riguardante le pene accessorie a condanna penale comportanti l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione. I requisiti di cui al comma precedente sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

ART. 13 (PROCEDURA NEGOZIATA: INVITO A PRESENTARE OFFERTA)

Nella procedura negoziata, il procedimento prende avvio dalla spedizione della lettera d'invito, oppure dalla sola pubblicazione della stessa sul sito Internet aziendale (recante, in allegato, eventualmente, il capitolato speciale d'onori), da parte del responsabile del procedimento di cui al precedente art. 7. La richiesta di offerta ed il conseguente scambio di informazioni con i fornitori può avvenire, a discrezione di ciascun Partner, mediante raccomandata, mediante fax, per via elettronica (e-mail, o pec, o procedura elettronica) o mediante combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti sono indicati nell'invito alla procedura. La richiesta di offerta potrà prevedere un termine minimo per la ricezione delle offerte non inferiore a 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima. Tale termine potrà in ogni caso subire variazioni in caso di richieste di chiarimento da parte dell'offerente. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione delle informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte. La lettera di norma contiene: a) l'indicazione del progetto, l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo presunto, con esclusione dell'IVA; b) le eventuali garanzie richieste all'affidatario del contratto; c) il termine di presentazione delle offerte; d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; f) il criterio di aggiudicazione prescelto; g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida; i) l'eventuale clausola che preveda di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta valida l) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010; m) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le

norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; n) l'indicazione delle modalità e dei termini di pagamento; o) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti; p) la facoltà, per ciascun Partner, in caso di inadempimento, di risolvere il contratto e di provvedere all'esecuzione a spese dell'aggiudicatario; q) ogni altra indicazione ritenuta necessaria. La lettera deve prevedere la facoltà per ciascun Partner di non addvenire, successivamente all'esperimento dell'attività negoziale, alla stipula del relativo contratto. Questa facoltà deve essere specificamente motivata riferendosi alle seguenti ipotesi:

- durante l'attività negoziale è venuta meno l'esigenza di acquisire il prodotto od affidare il servizio
- a seguito di verifica della qualità del prodotto, la stessa non è risultata adeguata.

L'attività negoziale viene condotta nel rispetto del principio della par condicio fra le ditte partecipanti, garantito mediante: trasmissione contestuale, a tutti i concorrenti, della lettera di invito e di ogni altro documento di gara (nel caso di pubblicazione il rispetto del principio della contestualità impone che la trasmissione delle lettere e la pubblicazione sul sito avvengano nella medesima data); apertura contestuale delle offerte.

Il termine di presentazione delle offerte è perentorio, pertanto, dopo la scadenza del termine di indicato nella lettera di invito, non sarà accettata alcuna altra offerta. La modalità di apertura delle offerte avviene secondo le norme vigenti. Qualora lo si ritenga opportuno, si può decidere di riaprire i termini per la presentazione delle offerte.

ART. 14 (PROCEDURA NEGOZIATA: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE)

La concreta attività negoziale e di individuazione del contraente sulla base degli elementi indicati nella lettera di invito viene svolta dal Legale rappresentante di ciascun Partner. L'affidamento può avvenire in base ad uno dei seguenti criteri: 1) al prezzo più basso, se i beni o servizi sono esattamente individuati e risultano comparabili in quanto conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici: in tal caso l'affidamento provvisorio viene disposto dal Seggio di gara composto dal RUP (o altro soggetto nominato dal Legale rappresentante del Partner), coadiuvato da due testimoni, uno dei quali con funzioni di verbalizzante; 2) al prezzo più basso, previo giudizio di idoneità espresso dagli utilizzatori o dalla struttura acquirente: in tal caso il concorrente dovrà presentare campionatura e/o documentazione tecnico scientifica adeguata affinché possa essere espresso il giudizio di merito. Il parere di idoneità verrà reso da personale sanitario e/o tecnico, designato dal Legale Rappresentante del Partner, e dovrà essere formulato con la massima sollecitudine a far data dalla richiesta del RUP (o altro soggetto nominato dal Legale rappresentante del Partner), tenuto conto dell'eventuale complessità della valutazione: come nel caso precedente l'affidamento viene disposto dal Seggio di gara composto dal RUP (o altro soggetto nominato dal Legale rappresentante del Partner), coadiuvato da due testimoni, uno dei quali con funzioni di verbalizzante; 3) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa: per le acquisizioni di quei prodotti o servizi per i quali rilevano valutazioni qualitative e interdisciplinari, previste caso per caso, associate a valutazioni economiche. I pesi o punteggi da assegnare alla qualità e al prezzo, predefiniti dalla Stazione Appaltante devono essere globalmente pari a cento; l'affidamento viene disposto da apposita Commissione composta da un numero di componenti da tre a cinque, scelti dal Legale Rappresentante del Partner. E' possibile negoziare le migliori condizioni economiche e concludere il relativo contratto anche in presenza di **un'unica offerta**. In tal

caso dovrà essere espressa una valutazione attestante la congruità delle condizioni economiche proposte. Delle attività svolte dal Seggio o dalla Commissione di gara verrà redatto specifico verbale contenente almeno le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, b) l'oggetto e il valore del contratto; c) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta; d) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione; e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; f) se del caso, le ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a non aggiudicare la fornitura del bene o del servizio. L'aggiudicazione definitiva viene approvata con Deliberazione del CdA. La deliberazione citata deve contenere espressamente l'indicazione di tutte le valutazioni effettuate comprensive delle motivazioni e delle fonti di riferimento. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato, nel rispetto delle tempistiche previste dall'art. 11 comma 10 del D. Lgs. 163/2006, salvo il caso di cui al successivo art. 15, attraverso scrittura privata semplice, oppure per sottoscrizione per accettazione dell'atto di affidamento della fornitura o della prestazione di servizi, oppure per lettera commerciale con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi., oppure con modalità telematica o in forma elettronica. In caso di rischi interferenti, è necessario allegare ai predetti atti il Documento unico di valutazione dei rischi interferenti (D.U.V.R.I.), ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008. Tutti i contratti stipulati in forma di scrittura privata sono soggetti all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 2, Parte I, della Tariffa, D.P.R. n. 642/1972. Le lettere commerciali sono soggette all'imposta di bollo solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 24, allegato A, Parte II della Tariffa, D.P.R. n. 642/1972. Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copia, ecc..) sono a carico dell'affidatario.

ART. 15 (PROCEDURE TELEMATICHE)

I Partners, qualora si tratti di beni e servizi presenti sul mercato e qualora ragioni di convenienza lo suggeriscano, possono procedere procede all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico. Nel caso di acquisti effettuati ricorrendo a tali procedure, non si applica il cosiddetto "standstill" e il contratto può essere stipulato immediatamente dopo l'aggiudicazione definitiva.

ART. 16 (CONTROLLI)

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo l'espletamento dei controlli di circa il possesso dei requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. I controlli circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del Codice Appalti devono essere effettuati sulle autodichiarazioni prodotte dall'affidatario del servizio o della fornitura. I controlli circa il possesso dei requisiti di cui agli artt. 41 e 42 del Codice Appalti devono essere effettuati sulle autodichiarazioni prodotte dall'affidatario del servizio o della fornitura e sul concorrente 2° classificato. Ferma restando la validità trimestrale dei documenti di regolarità contributiva, (o il diverso periodo stabilito dalle norme di volta in volta vigenti) e le modalità e le tempistiche di richiesta, da parte dei singoli Partners, dei predetti documenti presso gli enti competenti, limitatamente ai contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro, ciascun Partner è tenuto ad effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

ART. 17 (GARANZIE)

Per i servizi e le forniture in economia non si richiede la cauzione provvisoria. A garanzia della regolare esecuzione del contratto sarà richiesta al Fornitore, per gli affidamenti di importo superiore a 25.000,00 euro, una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione (cauzione definitiva) prodotta secondo gli schemi approvati dal Ministero delle Attività produttive di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e trasporto, secondo quanto previsto dall'art. 252 comma 6 del Codice dei Contratti. La garanzia, che sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione, dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Partner.

ART. 18 (PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONI)

Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia.

Ciascun Partner assicura comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario per importi pari o superiori a 25.000,00 euro è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

L'onere informativo nei confronti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7 del d.lgs. 163/2006, esteso alle diverse tipologie di contratti nei settori ordinari e speciali di lavori, servizi e forniture, è assolto con la comunicazione dei dati all'Osservatorio regionale. La soglia minima di importo per l'invio dei dati è attualmente pari a 40.000,00 euro.

ART. 19 (QUINTO D'OBBLIGO)

In relazione alla tipologia del bene o del servizio acquisito, ciascun Partner si riserva la facoltà di ricorrere all'istituto del quinto d'obbligo, qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto si verificano circostanze imprevedute, tali da richiedere variazioni in aumento o in diminuzione della fornitura o del servizio.

ART. 20 (REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI)

Nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa è prevista la revisione periodica del prezzo, a partire dal secondo anno di esecuzione, determinata sulla base della natura della prestazione da eseguire. La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento tenuto conto delle rilevazioni dell'Osservatorio dei Contratti pubblici di cui all'art. 7 del Codice dei Contratti, degli indici ISTAT FOI, delle rilevazioni dei prezzi di mercato nonché di eventuali tariffari di riferimento e di ogni altro elemento ritenuto idoneo.

ART. 21 (TERMINI DI PAGAMENTO)

I pagamenti sono disposti, salvo diverso accordo tra le parti, entro trenta giorni dalla data del collaudo nei casi previsti, o di ricezione della fattura. L'attestazione della regolarità della prestazione avverrà mediante apposizione da parte del responsabile dell'esecuzione, confermata dal responsabile del procedimento se persona diversa, o dal solo responsabile del procedimento, di un visto di regolare esecuzione direttamente sulla fattura.

ART. 22 (PROCEDURE CONTABILI)

La liquidazione della fornitura potrà avvenire solo dietro presentazione di regolare nota o fattura che dovrà essere emessa nei modi e nei termini di legge. I suddetti documenti dovranno riportare il numero dell'atto di ordinazione e dovranno pervenire al protocollo generale del Partner interessato e dovranno essere registrate al protocollo, fatto salvo il caso in cui le fatture pervengano, scannerizzate, direttamente alla Pec del protocollo generale. In entrambi i casi, comunque, le fatture scannerizzate dovranno essere stampate e conservate secondo le consuete modalità di conservazione dei documenti cartacei. La nota o fattura verrà inviata all'Ufficio contabile che, dopo la registrazione, provvederà alla liquidazione dopo aver acquisito il visto di rispondenza all'ordine dal responsabile per l'esecuzione del contratto. **Le fatture elettroniche (per la cui validità si richiede la firma digitale e il riferimento temporale)** potranno essere accettate solo a seguito della adozione, da parte di ciascun Partner, di un sistema di conservazione specifico per la documentazione digitale.

ART. 23 (CLAUSOLA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CIG)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217) e vista la deliberazione dell'AVCP n. 4 del 08/07/2011, i fornitori, pena la nullità assoluta dei contratti, dovranno assumere, per sé e per i subcontraenti o subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. Il contratto si intenderà automaticamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni verranno eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a. o delle altre modalità di cui alla normativa surrichiamata. A tal fine anche le forniture e servizi in economia di cui al presente regolamento sono soggetti agli obblighi di richiesta del CIG e di versamento del contributo di partecipazione alle gare, secondo le modalità e gli importi contenuti nelle istruzioni operative periodicamente emanate dalla AVCP. Nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta dovrà essere riportato il CIG. Gli operatori economici dovranno dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contributo. La mancata dimostrazione del versamento è causa di esclusione dalla procedura di gara.

ART. 24 (INADEMPIMENTI)

Per i contratti sottoscritti ai sensi del presente Regolamento, in caso di inadempimento grave ed accertato dell'appaltatore, la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile del Procedimento, sentito il Legale rappresentante del Partner. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti e le facoltà riservate a ciascun Partner dal contratto.

ART. 25 (RINNOVO DEI CONTRATTI)

Non è consentito il rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e servizi, occorrendo sempre la formale ed espressa manifestazione di volontà da parte di ciascun Partner. In ogni caso il rinnovo è consentito quando previsto nel contratto in scadenza e a condizione che il valore cumulato del contratto non superi la soglia comunitaria, fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'art. 1 ultimo comma.

ART. 26 (PROROGA DEI CONTRATTI)

E' consentita la proroga dei contratti nelle more delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria ad assicurare le forniture e i servizi indispensabili a garantire i livelli essenziali di servizio, fatta salva l'applicazione di quanto previsto all'art. 1 ultimo comma.

ART. 27 (SUBAPPALTO)

Salvo che non sia espressamente vietata in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire, è ammessa la facoltà di subappaltare l'esecuzione delle prestazioni nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art.118 del Codice dei Contratti. La mancata indicazione, in sede di presentazione dell'offerta, delle prestazioni che l'impresa intende subappaltare, comporterà per l'affidatario l'impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto; uguale conseguenza avrà un'indicazione generica o comunque non conforme alle disposizioni normative. In caso di dichiarazione di volontà di far ricorso al subappalto, l'appaltatore, dopo l'aggiudicazione, potrà presentare richiesta di autorizzazione al subappalto producendo la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla lettera d'invito. L'appaltatore dovrà provvedere altresì al deposito del contratto di subappalto, almeno 20 gg. prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni. Tale inizio non potrà comunque avvenire prima del rilascio della formale autorizzazione al subappalto da parte del Partner interessato. Sarà fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere al Partner entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 28 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO)

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice dei Contratti pubblici, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto del Partner stazione appaltante al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s'intenderà risolto di diritto.

ART. 29 (CESSIONE DEI CREDITI)

La cessione dei crediti derivanti da contratti di fornitura di beni e servizi da eseguirsi in termini di somministrazione periodica o continuativa è disciplinata secondo quanto previsto dall'art. 117 del Codice dei Contratti. In questo caso, ai fini dell'opponibilità al Partner interessato, la cessione dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio. La notificazione al Partner dell'eventuale cessione del credito, effettuata nella forma menzionata al precedente comma, dovrà avvenire, pena la non opponibilità al medesimo, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Partner potrà rifiutare la cessione

debitamente notificata. L'eventuale rifiuto verrà comunicato per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine di 15 giorni dalla data di notificazione della cessione. In caso di mancato invio della comunicazione di rifiuto entro tale termine, la cessione dovrà intendersi accettata. La cessione dei crediti, in qualsiasi forma, derivanti da contratti di fornitura di beni e servizi ad esecuzione istantanea (es. compravendita) è vietata. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto del Partner al risarcimento di ogni anno o spesa, il contratto s'intenderà risolto di diritto.

ART. 30 (MODALITÀ DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI)

I contratti sottoscritti ai sensi del presente Regolamento potranno prevedere modalità di soluzione delle controversie che dovessero insorgere nel corso della loro esecuzione sulla base di quanto previsto dalla Parte IV del Codice dei Contratti, in quanto applicabile.

ART. 31 (CONTROVERSIE)

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in fase di esecuzione contrattuale il Foro competente è quello dove ha sede legale ciascun Partner.

ART. 32 (ACCESSO AGLI ATTI)

I concorrenti, e gli operatori economici che ne motivano l'interesse, hanno facoltà di esercitare l'accesso ai verbali di gara, ivi compresi quelli della commissione giudicatrice, degli atti e dei pareri adottati a supporto delle determinazioni adottate, a norma della legge n. 241/1990 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Dietro motivata richiesta dei concorrenti è assicurato l'accesso agli atti valutati dai Partners per l'ammissione alla procedura, per la verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione e per l'attribuzione dei punteggi, fatta eccezione per gli eventuali pareri legali acquisiti dai Partners in ordine allo specifico affidamento. I Partners assicurano la tutela della riservatezza dei dati inerenti il know-how ed il segreto tecnico o commerciale eventualmente contenuti negli atti di gara e nei progetti presentati dai concorrenti invitandoli a precisare e motivare, in fase di offerta, quali documenti debbano intendersi coperti da segreto e sottratti all'accesso. In mancanza di detta precisazione, si consentirà l'accesso secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Resta impregiudicata la facoltà del concorrente di richiedere l'accesso ai documenti dichiarati riservati per segreto tecnico o commerciale in vista della difesa in giudizio dei propri interessi. L'accesso all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta è differito sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'accesso alle offerte di gara o a qualunque documento dal quale si evinca il contenuto delle offerte stesse, è differito sino all'approvazione dell'aggiudicazione.

ART. 33 (TRATTAMENTO DEI DATI)

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dagli operatori economici che sottoscriveranno contratti di fornitura di bene e servizi ai sensi del presente regolamento, saranno trattati dai Partners per le sole finalità connesse alla gestione del contratto. Il trattamento dei dati, il cui conferimento è obbligatorio, sarà improntato a liceità e correttezza nel pieno rispetto di quanto stabilito dal citato Decreto e dei relativi obblighi di riservatezza. Il trattamento dei dati sarà finalizzato unicamente all'espletamento della procedura di affidamento in economia prevista dal presente regolamento, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. In relazione alla descritta finalità, il trattamento dei dati

personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il conferimento dei dati sarà necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura per gli affidamenti in economia.

ART. 34 (PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO)

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito Internet aziendale dei singoli Partner del Progetto Cyber Brain. Di esso dovrà essere fatto di norma esatto richiamo sia nelle lettere di richiesta di preventivi, sia nell'atto di affidamento.

ART. 35 (RINVIO ALLE LEGGI E AI REGOLAMENTI)

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

ART. 36 (ENTRATA IN VIGORE)

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno dopo la sua formale adozione da parte di ogni singolo Partner.

ART. 37 (NORMA DI RINVIO)

Per quanto non in contrasto con il presente regolamento, si fa rinvio alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.